

Requisiti e condizioni per l'accesso alla VII salvaguardia (art. 1, comma 265 e seguenti, della Legge 208/2015)

Gli interessati	I requisiti	A chi la domanda
Mobilità (6.300 posti)		
<ul style="list-style-type: none"> Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011; Nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, ecc., anche in mancanza dei predetti accordi. 	<ul style="list-style-type: none"> Perfezionamento del requisito in vigore ante Riforma Fornero entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile Se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo; <i>NB: Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie</i> 	<p>INPS Entro il 1° marzo 2016</p>
Prosecutori Volontari (9 mila posti)		
<p>a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato</p> <p>b) Lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>	<p>Decorrenza della pensione <u>entro il 6.1.2017</u> (comprensiva della finestra mobile).</p>	<p>INPS Entro il 1° marzo 2016</p>

Cessati dal Servizio (6.000 posti)

<p>a) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato</p> <p>b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>	<p>Decorrenza della pensione <u>entro il 6.1.2017</u> (comprensiva della finestra mobile)</p>	<p>Direzione Territoriale del Lavoro entro il 1° marzo 2016</p>
--	--	--

Tempo determinato (3.000 posti)

<p>Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.</p>	<p>Decorrenza della pensione <u>entro il 6.1.2017</u> (comprensiva della finestra mobile)</p>	<p>Direzione Territoriale del Lavoro entro il 1° marzo 2016</p>
--	--	--

Congedi per handicap (2.000 posti)

<p>Lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 a condizione di che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave</p>	<p>Decorrenza della pensione <u>entro il 6.1.2017</u> (comprensiva della finestra mobile)</p>	<p>Direzione Territoriale del Lavoro entro il 1° marzo 2016</p>
---	--	--